

REGOLAMENTO (CEE) N. 1094/89 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 1989
relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 3 035 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾ ; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 168 dell'1. 7. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO A

1. Azione n.(1): 544/88 e 710/88.
2. Programma: 1988: 20 t; 1987: 15 t.
3. Beneficiario: Euronaid, Rhijngesterstraatweg 40, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. Rappresentante del beneficiario(2): vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. Luogo o paese di destinazione: Perù, Madagascar.
6. Prodotto da mobilitare: frumento tenero.
7. Caratteristiche e qualità della merce(3)(4): vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1.
8. Quantitativo globale: 35 t.
9. Numero dei lotti: 1 (in 2 parti: I - 20 t; II - 15 t).
10. Condizionamento e marcatura(5): vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1.c).
Iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza) (in contenitori di 20 piedi « FLC/LCL shipper's count-load and stowage » (7)):
I: « ACCIÓN N° 544/88 / TRIGO / PERÚ / PROSALUS / 85545 / LIMA VÍA CALLAO / DONACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA / DESTINADO A LA DISTRIBUCIÓN GRATUITA »
II: « ACTION N° 710/88 / FROMENT / MADAGASCAR / CAM / 72010 / TOLIARY / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ».
11. Modo di mobilitazione del prodotto: sul mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura: reso porto d'imbarco.
13. Porto d'imbarco: —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: —
15. Porto di sbarco: —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'1 al 15. 6. 1989.
18. Data limite per la fornitura: —
19. Procedura per determinare le spese di fornitura: gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 16. 5. 1989, ore 12.
21. In caso di seconda gara:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 30. 5. 1989, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15 al 30. 6. 1989;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. Importo della garanzia di gara: 5 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte(8):
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario(9):
Restituzione applicabile il 24. 4. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 835/89 della Commissione (GU n. L 89 dell'1. 4. 1989, pag. 21).

ALLEGATO B

1. Azione n. (1): 68/89.
2. Programma : 1989.
3. Beneficiario : Gibuti.
4. Rappresentante del beneficiario (2): Ministre du Commerce, Office national d'approvisionnement et de commercialisation (ONAC), BP 79, Djibouti.
5. Luogo o paese di destinazione : Gibuti.
6. Prodotto da mobilitare : frumento tenero.
7. Caratteristiche e qualità della merce (3): vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pagina 3, II.A.1.
Caratteristiche specifiche :
 - indice di caduta d'Hagberg : 170-220 ;
 - peso specifico : 78 kg/hl min ;
 - tenore di umidità : 13,5 %.
8. Quantitativo globale : 3 000 t.
9. Numero dei lotti : 1.
10. Condizionamento e marcatura (4): vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1 e :
 - Iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza):
« ACTION N° 68/89 / FROMENT TENDRE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE ».
11. Modo di mobilitazione del prodotto : sul mercato della Comunità.
12. Stadio di fornitura : reso porto di sbarco — franco banchina.
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : Gibuti.
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco : dall'1 al 15. 6. 1989.
18. Data limite per la fornitura : 5. 7. 1989.
19. Procedura per determinare le spese di fornitura : gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte : 16. 5. 1989, ore 12.
21. In caso di seconda gara :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 23. 5. 1989, ore 12 ;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco : dall'8. 6. 1989 al 22. 6. 1989 ;
 - c) data limite per la fornitura : 12. 7. 1989.
22. Importo della garanzia di gara : 5 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte (5):

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6): restituzione applicabile il 24. 4. 1989 fissata dal regolamento (CEE) n. 835/89 della Commissione (GU n. L 89 dell'1. 4. 1989, pag. 21).

Note

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare :
- vedi elenco nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4;
 - azione 68/89 : M. Pérez Porras, PO Box 2477, Djibouti ; telex 5894 DJ.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

- (⁴) Ai fini di un eventuale insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (⁵) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
 - 235 01 32
 - 236 10 97
 - 235 01 30
 - 236 20 05.
- (⁶) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.

- (⁷) La fornitura deve essere stivata in contenitori di 20 piedi, di capacità non superiore a 17 t metriche nette ; sulle navi non devono essere caricati più di 30 contenitori.

La fornitura franco porto d'imbarco come previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2200/87 comporta che siano a carico dell'aggiudicatario le seguenti spese sostenute al porto d'imbarco :

- se i contenitori sono in base ad un contratto FCL/FCL oppure FCL/LCL, tutte le spese relative all'uso dei contenitori, eccettuate le spese di nolo, fino al terminale, incluse le spese THC (spese di movimentazione al terminale).

Qualora, in base al secondo comma del punto 2 del citato articolo 13 all'aggiudicatario incombono le operazioni di carico dei contenitori a bordo delle navi indicate dal beneficiario, il rimborso delle spese a norma della disposizione citata non include le spese THC (spese di movimentazione al terminale) ;

- se i contenitori sono utilizzati in base ad un contratto LCL/FCL oppure LCL/LCL nessuna spesa ; l'aggiudicatario fornisce la merce al terminale in tempo utile perché i contenitori possano essere immediatamente riempiti a spese del beneficiario.

L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero di sacchi relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.

L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un dispositivo di chiusura numerato, il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.

- (⁸) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :

- certificato fitosanitario,
- certificato di origine.

Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a :

M. de Keyzer and Schütz BV
Postbus 1438
Blaak 16
NL-3000 Rotterdam.